

RISARCIMENTO DEL DANNO DA ECCESSIVA DURATA DEL FALLIMENTO

(Cass. 14.9.2017 n.21349)

Lo Stato deve risarcire il danno da irragionevole durata di una procedura fallimentare, così come previsto dalla Legge n.89/2001 (c.d. "legge Pinto"), anche se il creditore ammesso al passivo non ha subito una vera e propria perdita economica e non vi sono responsabilità degli organi della procedura fallimentare: è questo il principio che scaturisce da una recente pronuncia di cassazione (Cass. 14.9.2017 n.21349).

Nel caso esaminato dalla Corte, l'indennizzo era stato richiesto da un creditore fallimentare che era stato ammesso al passivo di un fallimento dichiarato nel 1994 e non ancora concluso.

La Corte d'Appello rigettava la domanda per due motivi: da una parte, il fallimento era privo di attivo, anche se il curatore si era tempestivamente attivato per il recupero dei crediti; d'altra parte, non si poteva addebitare alcun ritardo agli organi della procedura, poiché la lunga durata del fallimento dipendeva da fattori esterni.

Infine, osservava la Corte che *"il ricorrente avrebbe dovuto essere ben consapevole della impossibilità di recuperare il proprio credito chirografario"*.

A seguito del ricorso in Cassazione presentato dal creditore, la corte di legittimità ha osservato in primo luogo che la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse non può superare la durata complessiva di sette anni.

Andando quindi ad esaminare il caso concreto e le motivazioni adottate dal giudice d'appello, la Corte ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite in forza del quale *"il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"*.

Perciò il giudice di merito, una volta accertata la violazione della durata ragionevole del processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale *"ogniquale non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente"*.

Tale interpretazione della legge Pinto, conclude la Corte, è imposta dall'esigenza di adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, in base alla quale il danno non patrimoniale causato dalla durata non ragionevole del processo viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la

sua sussistenza sia provata; così facendo, si evitano i dubbi di contrasto con la Costituzione italiana che, all'art. 111, tutela il bene della ragionevole durata del processo come diritto della persona.

d.m.